



Capitolato Tecnico

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI ANCONA
P.zza XXIV Maggio n.1
C.F./P.I. : 00351040423

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/09/2019
Alle ore 24.00 del :	31/12/2023

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------



SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E ATTIVITA' DEGLI ASSICURATI

- Art.1 Definizioni
Art.2 Descrizioni del rischio – Attività esercitata

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Disciplina della Responsabilità
Art.3 Assicurazione presso diversi assicuratori
Art.4 Durata del Contratto
Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza garanzia
Art.5/bis Tracciabilità Flussi finanziari
Art.6 Regolazione del premio
Art.7 Modifiche dell'assicurazione
Art.8 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Art.9 Assicurazione per conto di chi spetta
Art.10 Interpretazione della polizza
Art.11 Foro competente
Art.12 Oneri fiscali
Art.13 Trattamento dei dati
Art.14 Rinvio alle norme di legge
Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Rinuncia alla rivalsa

SEZIONE 3 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

- Art.1 obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Art.2 recesso a seguito di sinistro
Art.3 Gestione delle vertenze di danno e spese legali e peritali
Art.4 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C.

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
Art.2 Esonero denuncia posizione INAIL
Art.3 Validità territoriale
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni

SEZIONE 5 RISCHI GARANTITI DALLA POLIZZA R.C.T

SEZIONE 6 SPECIFICHE ED ESTENSIONI INERENTI LA R..C. DERIVANTE AL COMUNE DALLA PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI

SEZIONE 7 MASSIMALI E FRANCHIGIE

- Art.1 Massimali
Art.2 Franchigie
Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Disposizioni finali

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E ATTIVITA' DEGLI ASSICURATI

Art.1 - Definizioni



Assicurazione :	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate
Assicurato :	Il Comune di Ancona o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Polizza :	Il documento che prova e regola l'assicurazione;
Contraente :	Il Comune di Ancona che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Cose:	Sia beni materiali sia animali e piante.
Danni	I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
Danni Materiali	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione o il danneggiamento di cose.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie prestate a termini della presente Polizza.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Dipendenti o prestatori di lavoro	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <p>a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</p> <p>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.</p> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a " dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>
Indennizzo :	La somma dovuta dall'impresa assicuratrice in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Retribuzione annua lorda	Quanto, al lordo anche delle ritenute previdenziali, i lavoratori subordinati e parasubordinati effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, compresi i canoni di noleggio dei lavoratori interinali;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
SELF INSURED RETENTION (S.I.R.)	L'importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.



Si precisa che le sotto elencate condizioni prevalgono e/o derogano – in caso di discordanza – sulle condizioni di polizza a stampa

Art. 2 – Descrizioni del rischio – Attività esercitata

La garanzia della presente polizza è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenze istituzionali del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

La garanzia è inoltre operante per le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori.

Al fine della corretta valutazione del rischio si precisa che il Comune di Ancona ha affidato alle Multiutility operanti

sul territorio e/o a Società Terze l'espletamento delle seguenti attività:

- gestione servizio pulizia strade, verde pubblico, tombini e caditoie
- gestione servizio parcheggi
- gestione servizio idrico integrato
- gestione servizio di distribuzione di gas
- gestione impianti pubblica illuminazione compresi semafori
- Servizio di gestione Cimiteri

La presente polizza resta in ogni caso operante per le eventuali responsabilità derivanti al Comune nella sua qualità di proprietario delle infrastrutture concesse in uso e utilizzate dai gestori per l'erogazione dei servizi sopra elencati.



SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente, all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, e/o a successive eventuali aggravamenti non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il contraente non abbia agito con dolo.

La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza del premio. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la società è tenuta a ridurre il premio immediatamente.

La società, qualora il premio non sia compensabile con altri premi altrimenti dovuti dal contraente, rimborserà la corrispondente quota pagata e non goduta (escluse solo imposte governative) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'art. 1897 del Codice Civile.

Art.2 - Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art.3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 4 Durata del contratto (Opzione base)

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 30/09/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 1 anno.

Art. 4 Durata del contratto (Opzione modificata 5 punti)

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 30/09/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 30 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 1 anno.

Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo, solo per la prima rata di premio, per gli anni seguenti entro 45 gg. dalla scadenza annuale.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite dell'Agenzia alla quale è stata assegnata



la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 5 bis – Tracciabilità flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Impresa aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.: .

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di Ancona – Direzione Avvocatura Assicurazioni P.zza 24 Maggio n.1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.6 Regolazione del premio

Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato - in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato .

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà al Contraente l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fargli un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, eventuali sinistri saranno soggetti a liquidazione nella stessa misura proporzionale esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera



raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Art.7 Modifiche dell'assicurazione e Forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche della Polizza devono essere autorizzate in forma scritta.

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere formulate, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata, e-mail o pec per assicurarne e certificarne la provenienza.

Art.8 -Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza –

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. La presente polizza è stipulata dal Contraente, ai sensi dell'art. 1891 del C.C., nell'interesse e a favore degli Assicurati.

Il Comune di Ancona pertanto assume la qualifica di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che, per loro natura, non possono che essere adempiuti dall'Assicurato stesso.

Art.9 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione contraente.

Art.10 - Interpretazione della polizza

In caso di interpretazione controversa delle clausole di polizza, tra Società e Contraente si conviene che le medesime verranno interpretate nel senso più favorevole al Contraente stesso.

Art.11 - Foro competente

Per le controversie relative all'applicazione e all'esecuzione della presente polizza è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del contraente .

Art.12 - Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

Art.13 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento generale n.679/2016 e normativa precedente e seguente, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali..

Art.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato, derogato, precisato, con il presente capitolo, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti.

Art.15 - Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra diverse società, indicate come Coassicuratrici, ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile, si conviene quanto segue:

- In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società), gestirà, definirà e provvederà alla liquidazione dell'indennizzo mediante quietanza unica per conto di tutte le Coassicuratrici, le quali si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, rispondendo del pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.
- Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta,



devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

- Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
- I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente, unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
- Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 16 - Rinuncia alla Rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti dei dipendenti e di tutti i soggetti la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge.

SEZIONE 3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.1 - Procedura in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, deve darne avviso alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza .

Agli effetti dell'assicurazione R.C.T., il Contraente ha l'impegno di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo, oppure quando vi sia l'intervento di un'Autorità Giudiziaria.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà al Contraente/all'Assicurato – anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo – di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti e solamente dopo tale accertamento, il Contraente/Assicurato daranno avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall'art. 2952 del C.C.

Preso atto, quindi, dell'articolazione della gestione diretta dei sinistri da parte dell'Ente, tenuto conto della franchigia prevista dal contratto Assicurativo e considerato che la quantificazione del danno è un elemento fondamentale per l'individuazione della gestione di competenza, -al fine di limitare i casi di incertezza,- *le parti concordano che il contraente può chiedere l'apertura del sinistro, solo dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima o che direttamente abbia acquisito il dato per il tramite di perizie; ciò anche successivamente alla prescrizione, la quale inizia a decorrere dalla data in cui il Contraente ha avuto conoscenza e consapevolezza che l'importo richiesto per il risarcimento del danno è superiore all'importo della franchigia.*

Nel caso in cui la relativa richiesta venisse in seguito precisata in importo superiore alla franchigia predetta, la gestione sarà assunta dalla Società (Compagnia Assicurativa) che valuterà con il Comune di Ancona, la condotta da seguire per la definizione del sinistro e nell'eventualità scaturisse un contenzioso, la Compagnia Assicurativa, deciderà con il Comune di Ancona la costituzione o meno in giudizio .

Si puntualizza che la denuncia cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., in caso di sinistro il Contraente, deve darne avviso alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza.

La sopracitata procedura sarà attuabile soltanto per sinistri per i quali:

- a. ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- b. ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- c. ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'INPS;
- d. ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.



Art.2- Recesso a seguito di sinistro (OPZIONE BASE)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da comunicarsi con Posta certificata e/o con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art.2- Recesso a seguito di sinistro (Opzione modificata 5 punti)

Purché sia decorsa almeno una annualità assicurativa, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da comunicarsi con Posta certificata e/o con lettera raccomandata.. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata e/o PEC da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui ART. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno- spese legali e peritali

Si conviene che la Società gestirà i soli sinistri eccedenti la franchigia contrattualmente prevista

La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio. Resta convenuto tra le Parti che la Società, previa intesa con il Comune di Ancona designa i legali, tecnici o periti incaricati, ed è tenuta a fornire i loro estremi al Contraente, mediante comunicazione scritta, entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta e/o della relativa documentazione sottoscritta per delega.

In sede penale l'assistenza viene assicurata, purché il sinistro ecceda la franchigia, anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Sono a carico della Società tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di sanzioni, multe o ammende.

Art.4 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- sinistri Aperti;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il dettaglio di cui sopra dovrà essere fornito in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente in formato digitale compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date **diverse da quelle indicate**.



Art.4 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione modificata punti 5)

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- sinistri Aperti;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il dettaglio di cui sopra dovrà essere fornito in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente in formato digitale compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata o Posta certificata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura massima di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C.

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui Dipendenti, nonché da lavoratori Parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ;
- 2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al Personale infortunato, di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
- 3) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, cagionati al Personale, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione comprende le Malattie Professionali, riconosciute dall'I.N.A.I.L. o riconosciute tali dalla Magistratura, che si manifestino per la prima volta in data successiva alla stipulazione della presente polizza od entro i 24 mesi successivi alla cessazione dell'assicurazione e/o del rapporto di lavoro.

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove



posizioni I.N.A.I.L..

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 2 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accece presso l'I.N.A.I.L..

Art.3 Validità territoriale

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art.4 Qualifica di terzo

Ai fini dell'Assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei dipendenti dell'assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Tuttavia il personale dipendente subordinato e parasubordinato dell'Assicurato iscritto all'I.N.A.I.L. è considerato Terzo qualora subisca il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di sua proprietà.

Si conferma, pertanto, che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il sindaco, gli Assessori, i consiglieri Comunali e Amministratori in genere;
- il personale dipendente non soggetto all'I.N.A.I.L.;
- i dipendenti di altri Enti Pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, dipendenti di Aziende Autonome, Agenzie, Consorzi e Società formate o possedute dall'Assicurato;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione.

Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi Terzi fra loro.

Art. 5 Esclusioni

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) non comprende i danni:

a) per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge del 24 dicembre 1969 n.990, nonché del D.lgs. 209\05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Responsabilità Civile Autoveicoli);

b) derivanti da attività istituzionali esercitate tramite Aziende Municipalizzate, di Trasporto Pubblico o Speciali o simili, a meno che non derivi comunque al Contraente/Assicurato una responsabilità risarcibile a termini della presente polizza;

c) da furto a cose in consegna o custodia, salvo quanto previsto alla lettera j) sez. 5;

d) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;

e) da inquinamento salvo quanto previsto dal comma (8) sez.5

f) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi;

g) derivanti da atti di terrorismo;

h) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;

i) derivanti alle cose sulle quali si eseguono i lavori;

j) derivanti dalla presenza e dagli effetti diretti ed indiretti dell'amianto o dell'absesto.



L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) non comprende i danni:

- a) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- b) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- d) derivanti dalla presenza e dagli effetti diretti ed indiretti dell'amianto o dell'absesto.

SEZIONE 5 – RISCHI GARANTITI DALLA POLIZZA R.C.T

a) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso, locazione e manutenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, mezzi meccanici non a motore, impianti, tubazioni, attrezzature, anche sportive per giochi (altalene – scivoli – giostre e simili) e ricreative che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare.

La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, il tutto ovunque, anche se posto su mezzi mobili ed anche se presso terzi. E' inoltre garantito il rischio relativo alla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, striscioni anche a scopo elettorale, ovunque installati nel territorio nazionale.

b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati di qualsiasi genere ed uso, monumenti, relative pertinenze e dipendenze nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche strade, parchi, giardini, boschi, piante, alberi ed il territorio in genere, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici o parassitari. Sono compresi, inoltre, i lavori di piccola e ordinaria manutenzione quali falegnameria, carpenteria metallica, elettricità, giardinaggio svolti da collaboratori occasionali.

c) Responsabilità civile derivante all'assicurato come esercente l'attività delle proprie competenze: Esercizio e/o gestione di scuole di ogni ordine e grado, Centri ricreativi, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, parcheggi, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici canili e simili, cimiteri, macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, orologi, sirene, servizi funebri, e relativi impianti e macchinari, il tutto anche se gestito da terzi.

La garanzia comprende inoltre:

- l'esercizio di campeggi comunali, relativamente ai quali sono considerati terzi i dipendenti comunali e gli Amministratori in qualità di campeggiatori o semplici visitatori; la gestione di spacci e mense aziendali e/o scolastiche con somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere, anche di produzione propria (compresa l'esistenza di distributori automatici, di cibi e bevande). Limitatamente ai cinema, auditorium e teatri, si intendono garantiti anche i danni corporali ad artisti ed orchestrali.

d) L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a "terzi" da Ditte appaltatrici di lavori o servizi, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza con il Contraente, partecipino in modo continuativo o saltuario allo svolgimento di attività, nulla escluso o eccettuato, oggetto dell'assicurazione.

L'Assicurazione è prestata, a parziale deroga dell'art. "Esclusioni", per i danni cagionati, ai sensi dell'Art. 2049 C.C., a terzi dai suoi dipendenti ed amministratori in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, veicoli in genere purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali/lesioni personali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche.

e) Responsabilità Civile derivante all'assicurato da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, patrocinatore ed organizzatore di manifestazioni sportive, ricreative, culturali,



congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici ,di aggiornamento e sportivi, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazio strutture nelle quali i terzi siano organizzatori.

Per le manifestazioni all'aperto sono esclusi i danni alle attrezzature predisposte per le manifestazioni stesse, nonché i danni riportati dai protagonisti .

f) Responsabilità civile derivante dai servizi pubblici istituzionali ovvero gestiti in economia dal Comune di Ancona, compresi quelli di sorveglianza, custodia, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza e igiene. Sono inoltre compresi i rischi derivanti:

- dall'esercizio di erogazione di tributi, contributi e tasse;
- custodia di animali nel canile, in dotazione ai giardini pubblici, impianti sportivi e cimiteri.

g) La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell'Assicurato, gli Amministratori in genere, il Segretario Comunale e Direttore Gen.le, nonché di tutti i soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricati od autorizzati dal Contraente a partecipare ad attività o lavori oggetto dell'assicurazione, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Persone in rapporto di lavoro temporaneo, Collaboratori/Consulenti esterni, Volontari , personale alle dipendenze del Servizio Civile Nazionale, lavoratori socialmente utili, stagisti e tirocinanti (anche per stage, tirocini svolti presso terzi), ecc. .

h) La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro e/o inserimenti lavorativi, tirocinanti portatori di Handicap ed i minori in affido. Viene inoltre garantita la responsabilità civile personale degli alunni degli asili nido e degli utenti delle attività parascolastiche ed extrascolastiche organizzate dall'Ente, nonché dei genitori e degli operatori che partecipino occasionalmente alle attività di cui sopra, purché approvate dal Contraente. Sono considerati Terzi tra loro gli allievi, gli iscritti e comunque tutti coloro che partecipano, anche occasionalmente, alle attività.

i) Premesso che l'Assicurato può effettuare affidamento di minori attraverso qualsiasi forma, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni provocati a terzi dai minori tenuti e/o dati in affidamento. E' altresì compresa la responsabilità civile personale dei minori nei confronti di altri minori e/o di terzi, nonché quella degli affidatari per danni provocati a terzi dai minori. Si precisa che la famiglia affidataria non è considerata nel novero dei terzi ai fini della presente estensione. L'assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto purché documentato dal Contraente. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti coperti dalla garanzia assicurativa.

j) La garanzia comprende, entro il limite di indennizzo stabilito, i danni dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785, 1785 Bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate presso le strutture ed i presidi dei quali il Contraente sia tenuto a rispondere, siano esse consegnate e/o custodite o non consegnate e/o custodite. In presenza di altra copertura del suddetto rischio, la presente garanzia sarà operante solo in eccedenza ai massimali previsti da tale altra polizza e/o solo in caso di mancato intervento risarcitorio di tale altra polizza, sempreché il danno sia riconducibile ad una responsabilità civile del Contraente/Assicurato ai sensi di Legge. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto. La garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di €. 100.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La Polizza comprende inoltre:

1. La società si obbliga a tenere indenne i dipendenti dell'assicurato per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitali interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di



legge per lesioni corporali, cagionate, in occasione di lavoro ad altri dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n.1124, D.L. n° 317/1987 e del D.Lgs. n° 38/2000. La copertura è operante nei casi in cui non sussista a' termini di legge, alcuna responsabilità del datore di lavoro.

2. Danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi dove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'assicurato, inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrues di proprietà del Comune e/o di terzi e alle cose di terzi che vengono trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Per i danni agli automezzi di terzi la garanzia è prestata con un massimale di euro 150.000,00.
3. Responsabilità civile derivante agli assicurati per danni subiti da dipendenti di società od Enti distaccati presso il contraente assicurato e da dipendenti del contraente assicurato distaccati presso altre società od Enti;
4. L'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi tavole rotonde mostre, mercati e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo nonché quelli cagionati ai locali stessi.
5. Danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione, in genere da omissione nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza.
6. Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali commerciali, agricole, artigianali o di servizi purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di Polizza massimo risarcimento per sinistro ed anno come indicato nella sez. 7 art.2 .
7. Responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito di esecuzione lavori che per volume e peso non possono essere rimossi. La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di €.200.000,00 per sinistro per anno.
8. L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino alla concorrenza di €. 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
9. La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per effetto della detenzione ed uso, nell'ambito delle ubicazioni dove l'assicurato opera, delle fonti radioattive utilizzate per la propria attività.
10. Responsabilità civile dell'assicurato per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con massimo risarcimento di €. 300.000,00= per uno o più sinistri verificatesi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.
11. Responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento e franamento del terreno con un massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatesi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo come indicato nella sez. 7 art.2.
12. Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 90 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato o commissionati da terzi.



13. Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato, sono assicurati fino alla concorrenza massima di €. 150.000,00 per anno assicurativo. La garanzia verrà attivata solo nel caso non fosse attivabile la garanzia "ricorso terzi" della Polizza Property Incendio.

SEZIONE 6 - SPECIFICHE ED ESTENSIONI INERENTI LA R.C. DERIVANTE AL COMUNE DALLA PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI

I. La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati o porzioni di essi e parti comuni se in condominio e dei relativi impianti compresi montacarichi, ascensori e scale mobili, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti ivi comprese le strade, le aree pubbliche e i territori in genere. La garanzia prestata si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso dell'assicurato.

II. L'assicurazione è estesa al rischio:

➤ ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili (strade, aree pubbliche ecc.).

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Amministrazione Comunale anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali.

Resta inteso che qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi l'assicurazione sarà operante per la R.C. derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.

➤ danni prodotti da antenne radiotelevisive, insegne, recinzioni, cancelli anche automatici;

➤ danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'assicurato.

Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo.

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario.

SEZIONE 7 – MASSIMALI - FRANCHIGIE

Art. 1 Massimali (opzione base)

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

R.C. VERSO TERZI			€. 6.000.000,00 per sinistro
R.C. VERSO I DIPENDENTI:			€. 6.000.000,00
	CON IL LIMITE PER PERSONA :		€. 3.000.000,00

Art. 1 Massimali (opzione modificata 15 punti)

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di



indennizzo previsti in polizza:

R.C. VERSO TERZI			€ 8.000.000,00 per sinistro
R.C. VERSO I DIPENDENTI:			€ 8.000.000,00
	CON IL LIMITE PER PERSONA :		€ 3.000.000,00

Art. 2 Sottolimiti franchigie e scoperti

Garanzia	Limiti di risarcimento	Franchigia
Danni a cose in consegna e custodia Sez. 5 lett.J	100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Frontale S.I.R.
Danni a mezzi di trasporto Sez.5 n.2	150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Frontale S.I.R.
Danni da sospensione e interruzione attività Sez.5 n.6	500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Frontale S.I.R.
Danni ai locali e a cose in ambito di esecuzione lavori Sez.5 n. 7	200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Frontale S.I.R.
Danni da inquinamento accidentale Sez.5 n.8	500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Frontale S.I.R.
Danni a condutture e impianti sotterranei Sez. 5 n.10	300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Frontale S.I.R.
Danni da cedimento e franamento del terreno Sez. 5 n.11	600.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Frontale S.I.R.
Danni da furto perpetrati tramite impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'assicurato.	100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Frontale S.I.R.

Art.2 Gestione Franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia frontale di **€ 30.000,00/ € 50.000,00 per ogni sinistro**

(scelta opzionale come da offerta tecnica).

La Società prende atto ed accetta la gestione diretta E/o indiretta del Contraente di tutti i sinistri di **Responsabilità Civile indennizzabili ai termini della Polizza rientranti nella franchigia frontale** prevista, ovvero la liquidazione dei risarcimenti o il rigetto delle pretese risarcitorie, comprese tutte le operazioni e gli interventi resi necessari e a dette operazioni correlate.

Sono esclusi i sinistri di cui alla sezione RCO, per i quali non è prevista franchigia e la cui gestione spetterà alla Società.

In caso di sinistri il cui importo di risarcimento superi la franchigia frontale di €. 30.000,00/ 50.000,00 la trattazione del sinistro spetterà alla Società che si impegna comunque **a concordare con il Comune di Ancona la condotta da seguire per la definizione del sinistro** ed accertare e liquidare al Terzo danneggiato l'importo del danno al lordo della franchigia.

Le richieste di apertura di sinistro alla Società Assicurativa, vanno effettuate nei modi e nei tempi stabiliti **all'art.1 sez.3** del presente "Capitolato".

Successivamente la liquidazione di ogni sinistro, la Società trasmetterà al Contraente la documentazione comprovante gli importi liquidati, con il conteggio della franchigie anticipate e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 180 (centoottanta) giorni dalla relativa richiesta.



Art.3– Calcolo del premio

Per il calcolo del premio verrà utilizzato come parametro "Retribuzioni annue lorde"

Retribuzioni annue	Tasso ‰/‰	Premio lordo
€.23.500.000,00	-----	

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ